

**Corte di Cassazione, sez. lavoro,
sentenza 2 aprile 2013, n. 7982**

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Genova, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda dei lavoratori in epigrafe proposta nei confronti del Comune di Varazze, di cui erano divenute dipendenti a seguito di trasferimento dall'Ente Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto la conservazione del trattamento più favorevole percepito presso tale ultimo Ente.

La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, innanzitutto, l'assunto secondo il quale l'Accordo interpretativo del 26 giugno 2002 - intervenuto del D.Lgs. 30 marzo 2002, n. 165, ex art. 64 tra l'ARAN e le OO.SS. sulla esegesi dell'art. 26 del CCNL 5 ottobre 2001 - nulla aveva interpretato essendosi le parti limitate a rilevare l'inapplicabilità del detto CCNL al caso di specie trovando questo la sua regolamentazione nel D.P.C.M. n. 325 del 1998. Nè aggiungeva la Corte territoriale, le parti sociali potevano, in sede di accertamento pregiudiziale, fornire una interpretazione autentica del richiamato DPCM costituente atto amministrativo e non contratto o accordo collettivo nazionale.

Tanto precisato la Corte di Appello asseriva che il richiamato DPCM nulla disponeva in ordine alla riassorbibilità o meno dell'assegno ad personam attribuito la personale delle Ferrovie dello Stato trasferito alla P.A. Conseguentemente la fattispecie, secondo la Corte genovese, andava ricondotta nell'ambito della disciplina generale in ragione della quale, come sancito dalla Cassazione, in casi del genere operava la regola dell'assorbimento dell'assegno ad personam nei miglioramenti d'inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative operanti a seguito del trasferimento.

Avverso questa sentenza i dipendenti in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di quattro censure illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 49 e 64, art. 2 disp. gen., artt. 1362 e 2112 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al CCNL in data 18 dicembre 2003 d'interpretazione autentica dell'art. 26 del CCNL 5 ottobre 2001 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, pongono i seguenti quesiti: 1."se il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 49 e 65, debbano essere interpretati nel senso che la procedura dagli stessi prevista sia attivabile dal giudice anche nel caso in cui il thema decidendum riguardi materia oggetto di disciplina da parte di un CCNL stipulato in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado"; 2. "se il CCNL di interpretazione autentica stipulato in data 18.12.2003 debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce che il personale trasferito ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1998, conserva a titolo di retribuzione individuale di anzianità, e quindi di assegno ad personam non riassorbibile, i maggiori compensi percepiti alle dipendenze dell'ente di provenienza (nella specie l'Ente Ferrovie dello Stato)".

Con la seconda critica le ricorrenti, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, artt. 1362, 1363 e 1372 c.c., in relazione al CCNL 18.12.2003 d'interpretazione autentica dell'art. 26 del CCNL 5 ottobre 2001 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, formulano il seguente interpello: "se il CCNL d'interpretazione autentica stipulato in data 18.12.2003 in relazione al disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, debba essere interpretato nel senso che il rinvio dallo stesso operato al D.P.C.M. n. 325 del 1998, art. 5, comma 2, interpretato conformemente agli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, comporti l'ingresso di tale disciplina, ad ogni fine ed effetto, nella contrattazione collettiva nazionale del comparto enti locali con conseguente diritto delle dipendenti di conservare a titolo di retribuzione individuale di anzianità, e quindi di assegno ad personam non riassorbibile, i maggiori compensi percepiti alle dipendente dell'Ente di provenienza (nella specie l'Ente Ferrovie dello Stato)".

Con il terzo motivo le ricorrenti, prospettando violazione dell'art. 3 Cost., D.P.C.M. n. 325 del 1998, art. 5, comma 2, del D.M. Ministero Funzione Pubblica 20 aprile 1989, del D.M. Funzione

Pubblica 28 giugno 1991, art. 8, del CCNL 18.12.2003 d'interpretazione autentica dell'art. 26, e segg. del CCNL 5 ottobre 2001, art. 12 disp. gen., artt. 1362, 1363 e 2112 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, articolano i seguenti quesiti: 1. "se il D.P.C.M. n. 325 del 1998, art. 5, comma 2, il D.M. Ministero Funzione Pubblica 20 aprile 1989 e il D.M. Funzione Pubblica 28 giugno 1991, art. 8, debbono essere interpretati nel senso che il trattamento economico più favorevole attribuito ai dipendenti dell'ente di provenienza, nella specie Ente Ferrovie dello Stato, ivi incluse le somme dovute a titolo di premio di esercizio, debba essere conservato presso l'ente di destinazione a titolo di retribuzione individuale di anzianità e quindi di superminimo non riassorbibile"; 2. "se per effetto dell'art. 3 Cost., un trattamento economico riconosciuto ad una particolare categoria di dipendenti pubblici, in forza dell'interpretazione della normativa contenuta in circolari o in Pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, debba estendersi a tutti coloro che rientrano in tale categoria di dipendenti (nella specie a tutti coloro che sono transitati da un ente pubblico ad un altro in forza del D.P.C.M. n. 325 del 1988)".

Con l'ultima critica le ricorrenti, allegando violazione dell'art. 112 c.p.c., del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, art. 41 del CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in data 18.7.90, art. 437 c.p.c. e art. 429 c.p.c., comma 3, pongono i seguenti quesiti: 1. "se gli artt. 112, 41 CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e il D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, debbano essere interpretati nel senso che il giudice di appello al quale sia stata proposta una domanda di riconoscimento di premi di esercizio debba pronunciarsi in relazione alla stessa e, nella ritenuta sussistenza del diritto, debba emettere condanna al pagamento delle relative somme con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto"; 2. "se gli artt. 112, 437 c.p.c. e art. 429 c.p.c., comma 3, debbano essere interpretati nel senso che il giudice di appello al quale sia stata proposta una domanda di riconoscimento degli interessi legali e del maggior danno in relazione ad un credito di lavoro, debba pronunciarsi in relazione alla stessa e, nella ritenuta sussistenza del diritto, debba emettere condanna al pagamento delle relative somme con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".

Osserva, preliminarmente, il Collegio che le censure con le quali si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione sono solo in parte ammissibili.

Infatti le censure non sono esaminabili in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l'ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti - pur negata da a questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661) - vi è di contro il rilievo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063). Nè del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell'art. 366 bis c.p.c.. Tanto, d'altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione le denunce devono considerarsi per come limitate alla deduzione del solo vizio di violazione di leggi (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

Tanto precisato mette conto rilevare, innanzitutto e con riferimento al primo quesito della prima censura, che, diversamente da quanto assumono dalle ricorrenti, la Corte del merito non afferma affatto che il Tribunale di Savona non poteva attivare la procedura d'interpretazione autentica - di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 49 e 65 - in ordine in relazione ad un CCNL stipulato successivamente al deposito del ricorso.

La ratio decidendi della sentenza impugnata, infatti, riguarda l'affermazione del principio secondo il quale le parti sociali non

possono fornire, in sede di procedura ex art. 64 del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, un'interpretazione autentica di un DPCM il quale è atto amministrativo e non contratto o accordo collettivo nazionale.

Di qui la non conferenza dell'interpello in questione.

Relativamente agli altri quesiti, di cui al primo ed al secondo motivo di ricorso con i quali in sostanza si denuncia l'errata interpretazione dell'accordo interpretativo intervenuto in sede di accertamento pregiudiziale del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, rileva la Corte che questo, diversamente da quanto assunto dalle ricorrenti, non fornisce, come condivisibilmente accertato dalla Corte del merito, alcuna interpretazione utile alla questione oggetto di causa.

Infatti le parti sociali si limitano a prendere atto che la norma collettiva da interpretare - ossia l'art. 26 del CCNL degli enti locali - "non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall'Ente Ferrovie dello Stato che restano regolamentati e tutelati dal D.P.C.M. n. 325 del 1998, art. 5, comma 2".

Nè può ritenersi che dette parti abbiano proceduto all'interpretazione del richiamato D.P.C.M. esulando lo stesso, in quanto atto amministrativo, dalla materia ad esse riservata dal richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64.

Neppure può fondatamente sostenersi, come invece prospettano le ricorrenti, che le parti sociali nel fare riferimento al citato D.P.C.M. ed agli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica - deponenti, a loro dire, per la non riassorbibilità dell'assegno ad personam - abbiano voluto inserire nella contrattazione collettiva una nuova norma prevedente la conservazione del predetto assegno ad personam.

Tanto, invero, sarebbe palesemente contraddittorio considerato che nell'accordo interpretativo si dà atto che il CCNL del comparto enti locali non disciplina i trasferimenti di personale agli enti locali i quali, secondo le stesse parti sociali, come evidenziato e giova ribadirlo, "restano regolamentati e tutelati dal D.P.C.M. n. 325 del 1998, art. 5, comma 2".

La terza censura che si fonda su di un errata interpretazione del D.M. Ministero Funzione Pubblica 20 aprile 1989 e D.M. Funzione Pubblica 28 giugno 1991, nonché - con riferimento al secondo quesito - su pareri e circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica è improcedibile a norma dell'art. 369 c.p.c., n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, non risultando tali documenti depositati con il ricorso (Cfr. per quanto attiene i D.M., la cui conoscenza non rientra tra i doveri del giudice non trattandosi di fonti paraprinarie o subprinarie Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941, e relativamente alle circolari ministeriali Cass. 10 aprile 2006 n. 8296). Nè risulta rispettato l'onere, sancito dall'art. 366 c.p.c., n. 6, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5, di specifica indicazione della sede processuale dove i documenti sono stati prodotti (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

D'altro canto è principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte che la parte la quale denunci in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo (quali sono i citati D.M.) o di circolari ministeriali, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati, e, in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica(per tutte V. Cass. 23 luglio 2010 n. 17367 e Cass. 10 aprile 2006 n. 8296).

Nella specie, invece, le ricorrenti si sono limitate a dedurre, come evincesi anche dal quesito, la mera violazione dei richiamati DM e circolari o pareri.

Nè, e vale la pena di sottolinearlo il testo dei menzionati documenti, almeno nella parte che interessa è trascritto, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso.

L'ultima critica la quale attiene alla denuncia di omessa pronuncia circa la spettanza - *rectius* - la conservazione del diritto alla corresponsione del premio di esercizio previsto per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, è infondata.

Infatti la Corte del merito nel rigettare in toto la domanda proposta in primo grado dalle ricorrenti circa la conservazione del miglior trattamento loro corrisposto dalle Ferrovie dello Stato, statuisce, ovviamente, anche sulla spettanza del premio di esercizio.

Conseguentemente la Corte territoriale non incorre nel denunciato vizio di omessa pronuncia e tanto vale anche in ordine al capo della domanda di "riconoscimento degli interessi legali e del maggior danno" non essendovi riconoscimento di alcun credito di lavoro.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, pone a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per compensi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013